



Ministero dell'istruzione e del merito

Istituto Comprensivo Statale di Ponte
con sezioni associate nei Comuni di Paupisi e Torrecuso
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale
AMBITO BN05



Circolare n° 18

Ponte, 02/10/2024

- **Ai sigg. Genitori degli alunni della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado**

→ [sito web](#)

- **Al personale docente**

→ [sito web](#)

e p.c. agli Assistenti Amministrativi – Sig. Luigi Palermo/Sig. Guido Volpe

- **Atti**

- **Sito web** www.icpontebn.edu.it

Oggetto: Disposizioni modalità di giustificazione assenze scolastiche a. s. 2024/2025 – annulla e sostituisce integralmente la circolare n. 10 del 14/09/2024.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avvio del nuovo anno scolastico;

CONSIDERATO che le ultime **misure di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2** risalgono ad agosto 2023 (Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 105, e nello specifico l'art. 9 che ha abolito gli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza per COVID-19; Circolare del Ministero della Salute dell'11 agosto 2023);

RICHIAMATI i seguenti punti della **nota dell'U.S.R. per la Campania prot.n. 4685 del 24/01/2024** relativa alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione:

- con il Decreto-legge 15 settembre 2023 n. 123, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 13 novembre 2023, è stata introdotta una significativa modifica dell'articolo 114 “Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione” del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 297/94);
- la nuova norma disciplina sia il caso di mancata iscrizione dei minori obbligati (evasione scolastica) sia il caso della mancata o discontinua frequenza (elusione scolastica);
- sono da considerarsi “casi di inadempimento” sia i casi di mancata iscrizione dei minori obbligati che i casi di mancata o discontinua frequenza, ovvero di allievi che risultano assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
- l'introduzione dell'articolo 570 ter del Codice penale prevede l'inasprimento delle sanzioni a carico dei genitori dei minori responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che evadono o eludono tale obbligo; la fattispecie di reato viene trasformata da contravvenzione in delitto e l'ambito di applicazione viene esteso all'intero decennio di istruzione obbligatoria;
- il ruolo della Scuola nella segnalazione ai servizi sociali e/o alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente per territorio di situazioni di pregiudizio per il/la minore o che appaiano di particolare gravità è di fondamentale importanza;



Ministero dell'istruzione e del merito



Istituto Comprensivo Statale di Ponte
con sezioni associate nei Comuni di Paupisi e Torrecuso
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale
AMBITO BN05



CONSIDERATO che è compito dei docenti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, ed in particolare dei Coordinatori di classe, monitorare con attenzione la frequenza scolastica dei propri allievi e comunicare eventuali situazioni anomale alla Dirigente affinché si possa adottare tempestivamente la procedura più adatta a tutela del/la minore interessato/a;

CONSIDERATO che un puntuale controllo sulla frequenza scolastica permette all'Istituto di rilevare eventuali "segnali predittivi" di disagio scolastico o dispersione scolastica;

VISTA la **legge regionale 25 luglio 2024, n. 13**, che, all'art. 9, per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico nella Regione Campania, abolisce "l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'art. 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente";

CONSIDERATO che l'abolizione prevista dall'articolo sopra citato riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e gli asili nido;

RITENUTO necessario fornire indicazioni alle famiglie e al personale docente per una corretta gestione delle assenze scolastiche;

DISPONE

1. La Circolare interna n. 10 del 14/09/2024 contenente disposizioni sulle modalità di giustificazione delle assenze scolastiche per l'a. s. 2024/2025 è annullata e sostituita integralmente dalla presente.

2. **Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado - Modalità giustificazione assenze per motivi di salute o per motivi diversi da quelli di salute**

La legge regionale n. 13 del 25 luglio 2024 (Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 53 del 29 luglio 2024) ha abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza, salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente. Tale abolizione riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese le Scuole dell'Infanzia. Tanto premesso, per l'a. s. 2024/2025, tutte le assenze per malattia di alunni della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di quest'Istituto dovranno essere giustificate con le stesse modalità adottate per le giustificazioni per motivi diversi da quelli di salute: per la Scuola dell'Infanzia, comunicazione verbale del genitore/tutore/affidatario al/la docente di sezione; per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado, giustificazione mediante registro elettronico, il giorno del rientro o nei giorni immediatamente successivi al rientro. Per l'anno scolastico in corso, resta attiva, ma solo in via residuale ed eccezionale, la modalità di giustificazione cartacea su diario per la Scuola Primaria e su libretto delle giustificiche per la Secondaria di I grado. Considerata l'abolizione della certificazione medica attestante lo stato di guarigione e quindi di riammissione nella comunità scolastica, si fa leva sul senso di responsabilità di ciascun genitore/tutore/affidatario. Pertanto, si consiglia di non far rientrare i bambini/ragazzi a scuola in condizioni di salute non idonee, con sintomatologia ancora in corso. Tanto al fine di prevenire la diffusione di malattie, proteggere eventuali soggetti vulnerabili e promuovere un ambiente sicuro, in un'ottica di benessere della comunità scolastica.



Ministero dell'istruzione e del merito



Istituto Comprensivo Statale di Ponte
con sezioni associate nei Comuni di Paupisi e Torrecuso
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale
AMBITO BN05



3. Scuola Primaria e Secondaria di I grado - Frequenza discontinua

Per gli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo, quindi a partire dalla prima classe della Scuola Primaria, ai sensi dell'articolo 114 "Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione" del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 297/94), come modificato dal Decreto-legge 15 settembre 2023 n. 123, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 13 novembre 2023, sono da considerarsi "casi di inadempimento" sia i casi di mancata iscrizione dei minori obbligati che i casi di mancata o discontinua frequenza, ovvero di allievi che risultano assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. I docenti coordinatori di classe sono tenuti a monitorare le assenze e a segnalare alla Scrivente situazioni anomale affinché si possa adottare tempestivamente la procedura più adatta a tutela del/la minore interessato/a. Per approfondimenti, si rinviano i genitori/tutori/affidatari alla nota dell'U.S.R. per la Campania prot.n. 4685 del 24/01/2024, relativa alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, richiamata in premessa, e alla normativa vigente in materia. Si richiama altresì la circolare interna n. 12 del 19/09/2024 relativa alla validità dell'anno scolastico per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado. Si raccomanda una frequenza assidua e si precisa che in caso di assenze ripetute e frequenti, sia alla Primaria che alla Secondaria di I grado, non saranno accettate giustifiche generiche.

4. Scuola Primaria e Secondaria di I grado - Comunicazione preventiva per assenza prolungata per viaggi, interventi chirurgici o altre motivate esigenze

In caso di assenza prolungata dovuta a viaggi (in Italia o all'estero), interventi chirurgici o altra motivata esigenza, il genitore/tutore/affidatario informa preventivamente la scuola del periodo in cui l'alunno/a risulterà assente. L'autodichiarazione del genitore/tutore/affidatario, contenente la motivazione e la durata dell'assenza, dovrà essere consegnata all'ufficio protocollo della segreteria scolastica o inoltrata all'indirizzo bnic84900v@istruzione.it. Se inoltrata, l'autodichiarazione dovrà essere corredata da copia di documento di identità in corso di validità. Al rientro, l'assenza dovrà essere giustificata con le modalità di cui al punto 2 della presente circolare.

5. Scuola Primaria e Secondaria di I grado - Permesso di ingresso posticipato e/o uscita anticipata giornaliero o permanente

L'ingresso posticipato e/o l'uscita anticipata per l'intero anno scolastico, o parte di esso, sono autorizzati dal Dirigente scolastico solo per motivi di salute, debitamente documentati.

I permessi giornalieri, da compilare all'ingresso del plesso scolastico, devono avere carattere di eccezionalità, non ripetersi nel tempo ed avere una valida motivazione.

Sia nel caso dei permessi permanenti che dei permessi giornalieri, l'alunno/a deve essere accompagnato/a ingresso posticipato) o prelevato/a (uscita anticipata) dal genitore/tutore/affidatario o da persona delegata.

6. Scuola Secondaria di I grado - Assenza lezione di strumento musicale

Se l'assenza alla lezione di strumento musicale si verifica in un giorno in cui l'alunno/a è stato/a presente alle altre lezioni antimeridiane/pomeridiane, sarà necessario giustificare l'assenza mediante giustificazione sul diario, che l'alunno/a farà controfirmare dal/la docente di strumento in occasione della lezione successiva. Nel caso in cui l'assenza alla lezione di strumento si aggiunge all'assenza registrata nelle lezioni antimeridiane/pomeridiane, il genitore/tutore/affidatario giustificherà mediante registro elettronico o comunque secondo le modalità indicate al punto 2 della presente circolare.



Misure di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2

Sebbene non vi siano attualmente indicazioni specifiche sulle misure di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2 da adottare in ambito scolastico, a tutela degli alunni e del personale, si richiama di seguito il contenuto della **Circolare del Ministero della Salute dell'11 agosto 2023**.

Con il Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 105, e nello specifico con l'art. 9, sono stati aboliti gli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza per COVID-19; pertanto, le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 non sono più sottoposte alla misura dell'isolamento.

➤ Persona con diagnosi confermata di Covid-19

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 **non sono più sottoposte alla misura dell'isolamento**. Si raccomanda, comunque, di osservare le medesime precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie.

In particolare è consigliato:

- indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone;
- se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi;
- applicare una corretta igiene delle mani;
- evitare ambienti affollati;
- evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA. Questa raccomandazione assume particolare rilievo per tutti gli operatori addetti all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, che devono quindi evitare il contatto con pazienti a rischio;
- informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o immunodepresse;
- contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano;
- per quanto riguarda le persone con diagnosi confermata di Covid-19 ricoverate in ospedale oppure ospiti di RSA restano in vigore le attuali disposizioni.

➤ Persone che sono venute a contatto con casi di Covid-19

Per queste persone **non si applica nessuna misura restrittiva**. Si raccomanda comunque che le stesse pongano attenzione all'eventuale comparsa di sintomi suggestivi di Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto. Nel corso di questi giorni è opportuno che la persona eviti il contatto con persone fragili, immunodepressi, donne in gravidanza. Se durante questo periodo si manifestano sintomi suggestivi di Covid-19 è raccomandata l'esecuzione di un test antigenico, anche autosomministrato, o molecolare per SARS-CoV-2.